

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/04/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39265-il-concetto-di-modica-quantit-nella-betmg-svizzera>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il concetto di "modica quantità" nella BetmG svizzera

IL CONCETTO DI << MODICA QUANTITA' >> NELLA BetmG SVIZZERA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

a.baigueraaltieri@libero.it

1. Introduzione.

A decorrere dallo 01/10/2013, la BetmG consente ad un maggiorenne, se colto in possesso di una modica quantità di canapa da fumare, di pagare un' ammenda pari a 100 Franchi in sostituzione di un ben più grave e pesante Procedimento Penale in senso stretto. Il multato beneficia della non menzione del fatto nel Casellario e l' UPG procedente è tenuto a prescindere da eventuali precedenti o carichi pendenti per violazione degli Artt. 19 e sgg. BetmG. Tale nuova Normativa reca la *ratio* di ridurre i costi provocati nella e dalla Procedura Penale di fronte ad infrazioni di calibro bagatellare. Inoltre, va tenuto presente che molte Procure Cantonali, a livello di Prassi esegetica, applicavano già, di fatto, questa regola ben prima della codificazione ufficiale e nazionale del 2013. Tutt' oggi, nonostante l' armonizzazione legislativa qui in parola, esistono, nella Confederazione, Cantoni conservatori e, viceversa, Cantoni decisamente anti-proibizionisti, nei quali è ormai perfettamente e pacificamente tollerata, da molti decenni, la << esigua quantità >> di 10 grammi di cannabis o altra sostanza avente effetti psicoattivi simili.

HANSJAKOB & KILLIAS (2012) definiscono come profondamente insufficiente e lacunosa la stesura originaria della BetmG, risalente al lontano 1952, quando l' haschisch era poco consumata e, più che altro, necessitava una semplice ed approssimativa distinzione tra sostanze per abuso tossico-voluttuario e, all' opposto, preparati psicotropi e stupefacenti per finalità mediche, analgesiche ed anestetiche. Nel 1968, la BetmG venne radicalmente novellata e, nel 1969, << una Sentenza del Tribunale Federale assimilava ormai il consumo di cannabis al suo possesso, che diventò punibile >> (BOGGIO et al., 1997). Nella Revisione radicale del 1975, la BetmG iniziava finalmente a giuridificare altre sostanze stupefacenti, oltre alla canapa (HÄNNI 1998). In realtà, il Tribunale Penale Federale, in vari BGE, << reputava che il consumo, purché senza ulteriori aggravanti, non doveva costituire, nell' Art. 19a BetmG, un delitto, bensì una contravvenzione (Übertretung) che doveva essere oggetto di una semplice ammenda, che avrebbe consentito alle Autorità Giudiziarie di sospendere la Procedura e di pronunciare un Ammonimento, piuttosto che infliggere una pena >> (HANSJAKOB & KILLIAS, ibidem). Anche ALBRECHT (2007) esortava ad applicare sempre << un "principio di opportunità limitata", al fine di rinunciare all' azione penale verso persone che hanno semplicemente voluto sperimentare l' uso di una sostanza>>. In effetti, *de jure condito*, l' Art. 19 b BetmG eliminava le previgenti sanzioni nei casi di atti preparatori al consumo, detenzione non aggravata e condivisione dello stupefacente per un consumo di gruppo. Soltanto dopo la Riforma del 2013, sarà algebricamente definito il concetto normativo e giurisprudenziale di << quantità minima >> o, detto all' italiana, << modica quantità>>

Molto importante, nel 2001, è stato il Progetto di novellazione proposto al Parlamento dal Consiglio Federale in materia di cannabis. Nel caso di uso personale, il nuovo Art. 19 c BetmG avrebbe depenalizzato il consumo, il possesso e la coltivazione di marjuana e di haschisch e pure l' Art. 19 f, nel Progetto, sarebbe stato drasticamente anti-proibizionista per quanto afferiva alla canapa. Ovverosia, l' intenzione era quella di depenalizzare, più ancora che negli ultralibertini Paesi Bassi, il possesso, la vendita e persino la coltivazione indoor di cannabis. << Si trattava del modello più audace del settore a livello internazionale, [ma] questo Progetto di Legge è stato rifiutato dal Parlamento nel 2004 >> (ZOBEL & MARTHALER 2016). Tra il 2001 ed il 2004, in molti Cantoni elvetici, la coltivazione e la rivendita di prodotti a base di THC, nei canapai, si era diffusa in modo esponenziale (LEIMLEHNER 2004). Tuttavia, nel Referendum del

30/11/2008, il 63 % dei votanti, unitamente alla quasi totalità dei Cantoni, rifiutarono la legalizzazione della canapa, che, a parere di chi scrive, non è per nulla una << droga leggera >>, soprattutto se pericolosamente unita a bevande alcoliche o ad altre sostanze psicoattive (ZOBEL & MARTHALER, *ibidem*). Anche la BetmG, revisionata più volte tra il 2008 ed il 2009, non consentì di liberalizzare o depenalizzare l' uso, la vendita e la preparazione dell' haschisch e della marjuana, tranne nei casi in cui la tenuità del fatto richieda soltanto una semplice ammenda. Attualmente, l' Art. 19 b BetmG statuisce che << 10 grammi di uno stupefacente che ha degli effetti del tipo dei cannabino-derivati sono considerati come una quantità minima >>. E' stata la fine di tormenti interpretativi che mettevano Magistrato contro Magistrato, Prassi contro Prassi, Dottrinario contro Dottrinario.

La BetmG svizzera, dopo il 2013, contempla molte eccezioni e casi particolari. Sicché, in Svizzera, proibizionismo e legalizzazione sono ambedue presenti a seconda della gravità o meno del caso specifico. P.e., il possesso (lett. d comma 1 Art. 19 BetmG) ed il consumo (comma 1 Art. 19 a BetmG) sono punibili, ma, nel caso della cannabis, non mancano circostanze scriminanti e circostanze attenuanti. In effetti, l' Art. 28 b BetmG recita che << le infrazioni di cui all' Art. 19 a n. 1 commesse attraverso il consumo di stupefacenti che hanno gli effetti del tipo della canapa possono essere puniti con un' ammenda automatica inflitta secondo una procedura semplificata (procedura relativa alle ammende automatiche) >>. HUG-BEELI (2016) si manifesta assai favorevole a tale temperamento istituzionale ex Art. 28 b BetmG, giacché << questa nuova possibilità costituisce, di fatto, un obbligo, a condizione che l' infrazione non sia stata commessa da un minorenne e a condizione che non si sia simultaneamente realizzata un' altra infrazione alle Disposizioni Penali della BetmG. Inoltre, bisogna che l' infrazione sia constatata da un Agente di Polizia abilitato dal proprio Cantone a comminare un' ammenda automatica >>. Il contravventore può rifiutare l' ammenda o non pagarla. In questi due casi, il rifiuto o il mancato pagamento provocano l' avvio di un Procedimento Penale *jure stricto*. Una delle conseguenze più gravi della mancata esecuzione dell' ammenda è senz' altro l' iscrizione del fatto nel Casellario, il che aggraverà la posizione processuale e/o procedimentale del reo nel caso di recidiva.

Il nuovo comma 2 Art. 19 b BetmG ha modificato anche la fattispecie del << possesso per uso personale >>, in tanto in quanto << 10 grammi di uno stupefacente che ha degli effetti del tipo della canapa sono considerati come una quantità minima >>. Giustamente, HUG-BEELI (*ibidem*) ha precisato che comunque << una tale quantità (10 grammi) si riferisce al possesso poiché è impossibile consumare 10 grammi in una sola volta >>. Al limite, la detenzione di 10 grammi di canapa può essere un << atto preparatorio >> per un consumo ludico-ricreativo di gruppo ex comma 1 Art. 19 b BetmG Oppure ancora, 10 grammi di canapa possono costituire una provvista tollerata nel contesto di un uso personale (ALBRECHT 2007). In tutti e due i casi, scatta l' ammenda alternativa alla Procedura Penale tradizionale. Dunque, il limite dei 10 grammi costituisce il confine ermeneutico tra la fattispecie dell' uso personale e quella della detenzione per fini di spaccio.

Alla luce del nuovo comma 2 Art. 19 b BetmG, l' ammenda automatica di 100 franchi è applicabile, dunque, a due casi: quello della << detenzione di cannabis per fini di consumo personale >> e quello, quasi algebrico, della << detenzione per uso personale di 10 grammi o meno >>. Ciononostante, quando i nuovi Artt. dal 28 b al 28 1 BetmG disciplinano l' ammenda automatica, essi utilizzano il lemma << consumo >> anziché << detenzione >>. Pertanto, a livello giurisprudenziale, dal 2013 ad oggi non si è ancora sufficientemente approfondito il caso frequente di una << provvista finalizzata al consumo personale >>. Ovverosia, l' infrattore può essere colto in flagranza mentre sta consumando, ma egli potrebbe anche detenere 10 grammi di sostanza alcune ore o alcuni giorni prima dell' effettivo consumo personale. Nei Lavori Preparatori del 2011, il Legislatore federale ha creato la Procedura semplificata dell' ammenda sia nel caso di << possesso >> sia nel caso di << consumo >>, purché la quantità di canapa non sia superiore a 10 grammi e purché non sussista l' aggravante dello spaccio a terze persone. A parere di HUG-BEELI (*ibidem*) è vero che l' Art. 28 BetmG non contempla il lemma << detenzione >>, tuttavia è eccessivo distinguere tra << detenere >> e << consumare >> un' esigua quantità, nel

senso che chi detiene lo fa in vista del consumo, tranne nel caso evidente e diverso del narcotraffico di chili o quintali di sostanza. In definitiva, nel contesto della BetmG dopo il 2013, il << detentore >> di 10 grammi o meno di cannabis è equiparato al << consumatore >> senza creare inutili ginepri interpretativi. L' essenziale rimane la quantità modica, l' individualità del consumo e la maggiore età del multato.

2. Il parere dei Cantoni sull' ammenda automatica nella nuova BetmG.

Il Consiglio Federale, dopo l' entrata in vigore dell' ammenda automatica nella BetmG, ha inviato 26 Questionari ai vari Dipartimenti Cantonali di Giustizia ed altri ulteriori 26 Questionari ai Dipartimenti Cantonali di Polizia. I Dipartimenti di Giustizia di Appenzello Interno e di Ginevra hanno optato per risposte alternative via lettera. Tutti gli altri 50 Dipartimenti hanno regolarmente riempito e reinviato i Questionari.

In totale, 23 Dipartimenti Cantonali di Polizia hanno dichiarato di aver giuridificato il nuovo Art. 28 b BetmG entro un' apposita Ordinanza attuativa, mentre nei Cantoni di Argovia, Neuchatel e Turgovia manca una Normativa specifica relativa al possesso di 10 grammi o meno di canapa per uso personale. Inoltre, 9 Dipartimenti Cantonali di Giustizia possiedono una << direttiva giudiziaria >> attinente al problema della << modica quantità >> (si tratta di Basilea Campagna, Friborgo, Giura, Lucerna, Neuchatel, Obvaldo, Sciaffussa, Svitto e Vallese). Soltanto i Ministeri di Giustizia di Argovia e Turgovia hanno preferito diffondere Circolari pratiche anziché legiferare un Testo Normativo in senso stretto.

In tutti i Cantoni, il nuovo Art. 28 b BetmG, come normale, ha imposto la sanzionabilità attenuata nonché semplicemente amministrativa del possesso, per uso personale, di non più di 10 grammi di cannabis. Basilea Campagna, Basilea Città, Berna e Svitto reputano però prevalente l' Art. 19 b BetmG, ovverosia qualificano come totalmente impunibile la detenzione di una quantità esigua di sostanza, la quale viene sequestrata e distrutta senza nemmeno la comminazione dei 100 Franchi di ammenda. Molte Prassi applicative non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. In Canton Ticino, l' ammenda va pagata all' istante, pena l' avvio alternativo di un Procedimento Penale. In Canton Svitto ed in Canton Vallese, il consumatore recidivo è escluso dai benefici extra-processuali di cui all' Art. 28 b BetmG. Anche in Canton de Neuchatel, la recidiva non è tollerata. Viceversa, il Canton San Gallo è decisamente libertario e l' ammenda automatica è applicata al consumo personale fino a 20 grammi anziché solamente 10 grammi. Ognimmodo, in tutti i 26 Cantoni, i minorenni non possono beneficiare della procedura semplificata in caso di consumo di una modesta quantità di marjuana o haschisch.

La maggior parte dei Cantoni valuta come utile e convenientemente veloce la procedura semplificata dell' ammenda, ma rimane il dubbio circa la differenza tra il consumo accertato in flagranza e, viceversa, il possesso di una provvista di canapa non superiore a 10 grammi e comunque destinata all' uso personale. Se i 10 grammi non sono ancora stati fumati, Argovia, Berna, Basilea Città, Basilea Campagna e Nidvaldo si limitano all' Ammonimento, confiscano la canapa e non comminano nemmeno la sanzione alternativa dell' ammenda. In Canton Svitto, il possesso è tollerato se il detentore non risulta recidivo. In Canton Sciaffussa, l' ammenda è applicata anche nel caso di una provvista non superiore ai 10 grammi. In Canton Uri, non esistono criteri univoci. In buona sostanza, alcuni Cantoni, come il Ticino, sanzionano con maggiore severità il possesso di cannabis in vista dell' uso individuale, mentre altri Cantoni, come Basilea Campagna, Basilea Città e Grigioni, tollerano la detenzione prima del consumo effettivo, tranne nei casi di recidiva. Sciaffussa e Svitto risultano oggi i Cantoni maggiormente severi, in tanto in quanto sottopongono a sanzione non soltanto il consumo, ma anche il possesso in vista del consumo.

Assolutamente basilare è la regolamentazione della cannabis con afferenza alla guida di automobili. Purtroppo, tranne in Ticino ed a Basilea Città, detenere in automobile una quantità di cannabis inferiore a 10 grammi non è illecito e non comporta alcuna sanzione, nemmeno la sospensione della patente. Tuttavia, qualora gli esami delle urine o del sangue rivelino che il conducente ha fumato THC, in questo caso scattano le debite sanzioni contemplate dalla Legge

sulla Circolazione Stradale e il problema giuridico non è più relativo o meno all' ammenda automatica.

Alcuni Cantoni (Basilea Campagna e Berna) hanno deciso che l' UPG dev' essere appositamente e specificamente abilitato a redigere il verbale relativo all' ammenda automatica. Viceversa, in Canton Vallese, ogni Agente della Polizia Cantonale, anche un Sottufficiale, può comminare l' ammenda in questione. La Prassi non è omogenea. Purtroppo, la Giurisprudenza e la Dottrina non hanno ancora stabilito se le Guardie di Confine possano applicare l' Art. 28 b BetmG. Sarebbe molto utile alla luce dell' ingresso di autoveicoli guidati da spacciatori o semplici consumatori provenienti dall' estero.

A parere di chi redige, è stato profondamente erroneo depenalizzare il possesso di canapa in automobile quando esso non supera i 10 grammi. La circolazione stradale reca una potenziale etero-lesività devastante, soprattutto durante la notte tra il Sabato e la Domenica. La tolleranza zero andrebbe applicata sempre nel caso di detenzione, in automobile, di una pur piccola quantità. Si tratta di uno dei pochi casi in cui il Garantismo dovrebbe lasciare spazio ai cc.dd. <<delitti di mero sospetto >>.

3. Un bilancio statistico sulle ammende automatiche nella BetmG svizzera dopo il 2013.

L' Ufficio Federale di Statistica ha censito ed analizzato le ammende automatiche per uso di cannabis comminate in Svizzera dall' Ottobre 2013, quando entrò in vigore la nuova Normativa, sino al Dicembre 2015. L' UFS ha computato non soltanto le ammende accettate e pagate, ma anche quelle che sono poi scaturite in un ordinario Procedimento Penale.

Nel 2013, da Ottobre a Dicembre, le ammende comminate sono state poco più di 2.000. Esse sono divenute più di 14.000 nel 2014 e 18.000 nel 2015. Come si può notare, l' Art. 28 b BetmG è stato applicato sempre più frequentemente, sino a giungere ad una media di 50 ammende al giorno.

I Cantoni maggiormente colpiti sono quelli con la cifra di locali notturni giovanili più elevata, ovverosia Zurigo, Vaud e Ginevra. Nel 2015, Zurigo ha totalizzato circa 5.000 ammende, 4.500 per Vaud e 4.000 per Ginevra. Argovia, San Gallo e Friborgo, sempre nel 2015, hanno fatto registrare tra le 2.500 e le 3.500 ammende. Vallese, Lucerna ed il Ticino hanno raggiunto la quota di 1.000 ammende circa ciascuno nel 2015, mentre il fenomeno è pressoché insussistente in Cantoni come Nidvaldo, Obvaldo ed Argovia. In buona sostanza, i territori con meno giovani, meno discoteche e meno birrerie sono anche quelli meno toccati dal fenomeno del consumo di canapa.

In media, nel 2015, la Svizzera, nella sua totalità, ha fatto registrare circa 200 ammende per cannabis ogni 100.000 residenti. Il record negativo spetta a Zugo (500 ogni 100.000 residenti), poi sono problematici anche Vaud (400 ogni 100.000 residenti), Giura, Zurigo e Friborgo (300 ogni 100.000 residenti). Ginevra ha una media di circa 280 ammende ogni 100.000 residenti. All' opposto, il problema quasi non esiste presso i residenti di Argovia ed Obvaldo. Il Ticino ha una media di circa 200 ammende ogni 100.000 residenti, ovverosia più o meno come Soletta, Grigioni e Lucerna.

Nel 2015, in tutto il territorio nazionale della Confederazione non sono state pagate il 24,3 % delle ammende per cannabis. Nei Cantoni di Ginevra, Neuchatel e Friborgo, il mancato pagamento e, dunque, l' avvio di un ordinario Procedimento Penale va dal 30 al 40 % dei casi. Nel 2015, in Ticino, Argovia e Nidvaldo, le ammende sono state pagate nella quasi totalità. Anche nei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Basilea Città, sono pochi i fumatori di canapa disposti a rischiare un Processo per violazione della BetmG.

L' UFS, in Svizzera, tra il 2012 ed il 2015, ha (*rectius*: avrebbe) censito un drastico dimezzamento dei casi di consumo e detenzione di quantità esigue di canapa. Dopo l' Ottobre 2013, la procedura semplificata dell' ammenda probabilmente non ha cagionato una diminuzione dei giovani consumatori. Soltanto, e viceversa, è che il possesso ed il consumo di 10 grammi o meno di haschisch o marjuana viene percepito come bagatellare. A parere di chi scrive, è

orribile tale assuefazione abitudinaria al' uso di canapa. La salute giovanile dev' essere tutelata con il proibizionismo e l' astinenza totali. Nel 2015, più di 5.000 infrattori, in Svizzera, hanno consumato più di 10 grammi di cannabis, senza contare la recidiva, le altre sostanze, le bevande alcoliche e soprattutto le poli-tossicomanie, ovverosia la mescolanza di alcool, stupefacenti, prodotti psicotropi e preparati psicoattivi o allucinogeni. Se si analizzano le elaborazioni statisticografiche dell' UFS, potrebbe sembrare che, nei Cantoni di Nibvaldo, Zugo, Zurigo e Neuchatel, sia diminuito il problema dell'uso della canapa, ma questa interpretazione è fasulla. La realtà è che il possesso nonché il consumo di modiche quantità sono oggi risolti con l' ammenda automatica, dunque senza un Procedimento Penale vero e proprio, ma la popolazione giovanile continua, purtroppo, a fumare canapa senza che siano subentrare variazioni percentuali. In ogni caso, secondo chi redige 10 grammi di haschisch o di marijuana costituiscono comunque un pericoloso ingresso nel variegato e criminogeno mondo delle droghe, comprese le bevande alcoliche. Anche le multiformi Prassi cantonali rendono inattendibili certe Statistiche. P.e., in Canton Zurigo, Ginevra, Friborgo e Turgovia il sistema dell' ammenda automatica è applicato con criteri di Polizia e Giurisprudenziali tendenzialmente anti-proibizionistici, ma questo non significa che i giovani si droghino di meno. Oppure ancora, a Vaud, Zugo, Vallese e Basilea Città, nel 2015, sono molte le ammende non pagate. Dunque, i conseguenti Procedimenti Penali scaturiti ineriscono quantità modiche di cannabis, il che contribuisce a complicare i Grafici statistici dell' UFS sino a renderli inattendibili, qualora non siano tenute in conto tutte le variabili, che non sono poche e nemmeno semplici. P.e., nel 2015, in tutto il territorio nazionale, 7.000 denunzie sono state motivate dalla commissione simultanea di più di una infrazione prevista dalla BetmG e questo complica ulteriormente il panorama, e non soltanto in tema di cannabis. A Friborgo, a Zurigo ed in Ticino, dal 2012 al 2015, le tossicodipendenze sono tutt' altro che diminuite,. In buona sostanza, depenalizzare non aiuta a sradicare le abitudini tossicomaniche degli adolescenti.

Tra il 2013 ed il 2015, il Censimento federale denominato CoRoIAR ha monitorato i 26 Cantoni suddividendoli a seconda delle rispettive affinità etnico-linguistiche. Tale Studio, per il vero assai criticabile, ha riguardato il tabacco, le bevande alcoliche e soprattutto la cannabis nella fascia d' età compresa tra i 15 ed i 34 anni d' età.

Berna e Friborgo, pur costituendo entrambi il cuore storico-sociale della Svizzera, si differenziano in tanto in quanto la procedura semplificata dell' ammenda automatica costituisce una Prassi ormai consolidata a Friborgo e non a Berna. In Canton Berna, i consumatori abituali di canapa sono circa 379 ogni 100.000 residenti, mentre a Friborgo 426 giovani ogni 100.000 residenti fumano cannabis. Anche in questo caso, tuttavia le Statistiche si dimostrano inattendibili, giacché il CoRoIAR, tra il 2013 ed il 2015, individua un 10 % di consumatori di marijuana e di haschisch a Friborgo ed un 15 % a Berna, il che rimette in discussione il dato precedente di 379 e 426 fumatori ogni 100.000 residenti. Inoltre, nel 2012, in Canton Berna, parrebbe esistere un calo del 25 % delle infrazioni agli Artt. 19 e sgg. BetmG, ma, nella pratica quotidiana, questo non risulta. L' unica certezza ragionieristico-contabile è che, in Canton Friborgo, almeno il 30 % delle ammende non viene pagato e, quindi, esso si trasforma in altrettanti Procedimenti Penali ordinari.

E' utile comparare anche Basilea Città e Ginevra. A Basilea Città prevalgono le denunzie ex Art. 19 b BetmG, allorquando a Ginevra è maggiormente utilizzata l' ammenda di cui al nuovo Art. 28 b BetmG. Probabilmente, almeno in tema di canapa, Ginevra sembra maggiormente severa rispetto a Basilea Città, ma si tratta di impressioni statistiche talvolta confermate, talaltra smentite, a seconda dei parametri di calcolo utilizzati. Certamente, la cannabis è molto fumata in questi due Cantoni. Basilea Città conta 537 consumatori abituali ogni 100.000 residenti. La cifra, a Ginevra, si innalza a 601 ogni 100.000 residenti. Anzi, forse nemmeno questo dato è attendibile, nel senso che, a Ginevra, la Polizia Cantonale applica la << tolleranza zero >> con la conseguenza matematica e non fattuale che le denunzie, tra il 2013 ed il 2015, si sono moltiplicate in maniera esponenziale, il che, ciononostante, non significa che la canapa sia più diffusa rispetto a Basilea Città. Oppure ancora, Ginevra reca un numero molto elevato di ammende non pagate, ma, anche in questo caso, il mancato pagamento non influisce sul consumo effettivo

della cannabis. Basilea Città e Ginevra confermano dunque la perenne confusione tra le Statistiche delle rispettive Polizie Cantonali, quelle dell' UFS ed il malsortito CoRoIAR 2013 – 2015.

Sia il Ticino sia il Canton Vallese sanzionano, dal 2013, con l' ammenda, il consumo modico, il possesso modico per uso personale e la provvista inferiore o pari a 10 grammi di canapa. In Ticino, per Prassi locale, l'ammenda va pagata all' istante, mentre l' Art. 28 e BetmG concede un lasso di tempo di 30 giorni. In Canton Vallese, se la persona è già nota per precedenti infrazioni, la recidiva esclude l' ammenda automatica. Anche in questo caso, l' Art. 28 c BetmG non contempla *jure stricto* tale Prassi concreta di rango cantonale. In Ticino, esiste una media di 364 fumatori di marjuana ed i haschisch ogni 100.000 residenti. In Vallese, questa cifra sale a 600 ogni 100.000 abitanti, eppure, di nuovo, si tratta di una cifra fasulla, in tanto in quanto essa è imputabile all' attuale proibizionismo rigido e rigoroso applicato in Canton Vallese. Anche per il Ticino, una maggiore repressione capillare da parte della Polizia Cantonale, negli ultimi 14 anni, reca ad un aumento nella cifra delle sanzioni comminate, che non è però la cifra dei consumatori effettivi, benché senza dubbio, in Ticino, il consumo giovanile di canapa sia una piaga preoccupante da almeno una ventina d' anni.

B I B L I O G R A F I A

- ALBRECHT**, *Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG)*, Stämpfli Verlag, Bern, 2007
- BOGGIO et al.**, *Apprendre à gérer. La politiqueuisse en matière de drogues*, Georg, Genève, 1997
- HÄNNI**, *Im Spannungsfeld zwischen Arzneimittel und Rauschgift. Zur Geschichte der Betäubungsmittelgesetzgebung in der Schweiz*, SGGP / SSHP, Bern, 1998
- HANSJAKOB & KILLIAS**, *Repression in der Drogenpolitik*, in EIDGENÖSSISCHE KOMMISSION FÜR DROGENFRAGEN (ed.), *Drogenpolitik als Gesellschaftspolitik. Ein Rückblick auf dreissig Jahre Schweizer Drogenpolitik*, Seismo, Zürich, 2012
- HUG-BEELI**, *Betäubungsmittelgesetz (BetmG). Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951*, Helbing Lichtenhahn Verlg, Basel, 2016
- ZOBEL & MARTHALER**, *De A (Anchorage) à Z (Zürich). Nouveaux développements concernant la régulation du marché du cannabis*, Addiction Suisse, Lausanne, 2016

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com
a.baigueraaltieri@libero.it